COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

	TTOI. IV
del	Alleg. N

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Data

19/02/2009

Sessione

Atto N. 17

OGGETTO

NUOVO RGOLAMENTO COMUNALE PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE DELL'AMBIENTE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29-10-1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi 19/02/2009 alle ore 20,05


Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

D'URSO MICHELE CAVALLINO VINCENZO CARPENZANO LUIGI MINARDO GIUSEPPE NIGRO PAOLO MANDOLFO DIEGO GAROFALO PAOLO COVATO GIQVANNI PIERO AVOLA SALVADOR GIURDANELLA GIOVANNI FRASCA CACCIA ANTONINO POIDOMANI GIANCARLO SPADARO GIOVANNI CANNATA SALVATORE DI MAURO MAURIZIO CERRUTO CARMELO BAGLIERI MASSIMILIANO CABIBBO GAETANO MAVILLA MICHELE MIGLIORE GIOVANNI CERRUTO ANTONINO D'ANTONA VITO AURNIA LEONARDO OCCHIPINTI GIOVANNI

ASSENTI

AZZARO BARTOLO
APRILE GIORGIO
PUCCIA CONCETTO
GERRATANA ANTONINO
SCARSO CARMELO
COLOMBO MICHELE



Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. BENEDETTO BUSCEMA

Trovando che il numero dei presenti è legale per la validità della 1° convocazione
il Dott. PAOLO GAROFALO, Presidente, assume la presidenza apre la seduta che è dichiarata
PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48

ESPRIME

Parere Favorevole Sotto il profilo della regolarità tecnica.

Modica, 13/01/2009

Il Responsabile del Servizio Ing. Carmelo Denaro

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48

ESPRIME

Parere Favorevole Sotto il profilo della regolarità contabile

Modica, 15/01/2009

Il Responsabile di Ragioneria Dott. Salvatore Roccasalva

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione

ATTESTA

IL PRESENTE ATTO NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

Modica, 15/01/2009

Il Responsabile di Ragioneria Dott. Salvatore Roccasalva

Successivamente il Consiglio prende in esame il Nuovo Regolamento Comunale per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e la minimizzazione della esposizione ai campi magnetici.

Illustrato il punto da parte dell'Assessore Scifo, il Cons. Carpenzano chiede ragguagli tecnici.

Il Cons. Carmelo Cerruto, nella qualità di Presidente della C.U., dà delle informazioni tecniche e illustra gli emendamenti della Commissione proposti.

Il Cons. Mandolfo interviene nelle differenze che caratterizzano questo Regolamento dal precedente.

Il Cons. Nigro condivide gli emendamenti proposti dalle Commissioni e ne propone ulteriori che illustra e deposita alla Presidenza.

Si sono allontanati, nel frattempo i Cons. Avola e Carpenzano.

Il Cons. Cabibbo chiede quale sarà il destino di quelle antenne che insistono in siti non compatibili.

Il Cons. Cerruto Carmelo sottolinea che l'emendamento della Commissione è volto proprio a questo: le concessionarie debbono verificare entro sei mesi ed eventualmente avanzare una nuova istanza per altro sito.

Il Cons. D'Urso chiede un aggiornamento dei siti sensibili rispetto alle previsioni di piano. Ritiene anche necessario prevedere dei controlli al fine di sanzionare le ditte che non rispetteranno il regolamento in approvazione.

L'Assessore Scifo assicura che il piano non è rigido e va aggiornato ogni tre anni in base alle esigenze dei vari gestori e con la individuazione di aree nuove non sensibili.

Il Cons. Antonino Cerruto ritiene cosa importante l'approvazione di questo Regolamento sia sotto l'aspetto della salvaguardia della salute pubblica, sia sotto

l'aspetto economico. Infine ricorda l'importanza dell'altezza delle antenne che deve essere superiore a qualsiasi edificio circostante.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone a votazione gli emendamenti proposti dalla Cons. Nigro e della Commissione Urbanistica.

Emendamento proposto da Nigro:

金工河子で

Nella parte deliberativa: ELIMINARE "Visto lo Statuto della Regione Siciliana";

INSERIRE "2) Dare atto che i proventi derivanti da allocazioni di impianti in proprietà comunali dovranno affluire in un apposito capitolo del bilancio vincolato ed utilizzati per opere di monitoraggio e/o di risanamento ambientale"

INSERIRE "3) Dare mandato ai Dirigenti competenti di provvedere all'espletamento di tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione del presente deliberato".

Nel Regolamento: all'art. 10, comma 2°, dopo la parola "impianti" AGGIUNGERE "e la compatibilità con il piano POLAB, e successive modifiche ed integrazioni, e con il presente regolamento";

All'art. 21 AGGIUNGERE "1) Il presente regolamento sostituisce quello precedente approvato con delibera consiliare n. 23 del 08/03/2002".

Posto a votazione, col parere favorevole del Dirigente, l'emendamento è approvato alla unanimità dai 22 Consiglieri presenti e votanti.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PRIMA E SECONDA: All'art. 4 del Regolamento SOSTITUIRE il 3° comma per come segue: "Per gli impianti esistenti non ricadenti nei siti previsti nel piano della Polab è obbligatorio richiedere nuovo provvedimento unico presso il S.U.A.P. di codesto Comune per una rilocalizzazione compatibile entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo le procedure di cui al successivo art. 8, Superato tale termine infruttuosamente l'attuale autorizzazione si intende revocata.

All'art. 9, comma 2°, AGGIUNGERE " e) Un rappresentante per ogni comitato cittadino attivo sulla materia ufficialmente costituito".

L'emendamento, col parere favorevole del Dirigente, è approvato alla unanimità.

Subito dopo il Presidente invita il Consiglio ad adottare le proprie determinazioni sulla proposta, così come emendata, mediante votazione palese per alzata di mano che, esperita dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 22 Voti favorevoli alla proposta 22

Per la superiore votazione

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- la "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, n. 36 del 22 febbraio 2001", al comma 6 dell' articolo 8, nel definire le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni, prevede per questi ultimi la possibilità di adottare un regolamento che assicuri il corretto insediamento urbanistico e territoriale di tali impianti;
- nel rispetto di tale normativa, il Consiglio Comunale, con delibera nO 23 del 08/03/2002, al fine di tutelare la salute della popolazione e dell'ambiente ed assicurare il rispetto dei

valori limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, ha deliberato l'adozione di un regolamento per disciplinare il rilascio delle concessioni per la realizzazione di impianti e di apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici. Inoltre, con atto n. 70 del 3 agosto 2006, ha approvato il "Piano territoriale relativo alla localizzazione dei siti idonei all'installazione di nuove stazioni radio base (RSB) per la telefonia mobile nel Comune" presentato dalla POLAB s.r.l.;

• a fronte di una crescente richiesta dovuta allo sviluppo della tecnologia del settore, per garantire la coperture dei servizi esistenti, assicurando contemporaneamente le condizioni di massima cautela tese a minimizzare le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, il raggiungi mento di obiettivi di qualità, nonché, efficienti attività di controllo e di vigilanza, il Dirigente del IX Settore, con nota prot. n 1626 del 13/01/2009 ha proposto l'adozione di un nuovo regolamento che, in accordo con la normativa vigente, dia piena attuazione al Piano Territoriale approvato con atto consiliare n. 70 del 3 agosto 2006, e risulti contemporaneamente più completo ed articolato nella parte tecnica-urbanistica;

VISTO CHE fra le modifiche proposte con il nuovo regolamento si prevede:

- all'art. 3 "Criteri per la localizzazione degli impianti", comma 4, viene previsto che i proventi derivanti da allocazioni di impianti in proprietà comunali, affluiscano in un apposito capitolo vincolato di bilancio e siano destinate ad essere utilizzate per opere di monitoraggio e/o di risanamento ambientale; ciò costituisce un evidente vantaggio economico in quanto permette di controllare l'applicazione e l'adozione delle norme citate;
- All'art. 4" Divieto di installazione degli impianti", comma 3, viene chiaramente previsto il non rinnovo dei contratti per le installazioni delle antenne allocate in siti non individuati dal Piano Territoriale approvato con delibera consiliare n.70 il 3/8/2006 o nelle cosiddette "aree sensibili";
- All' art. 8, rubricato "Programma annuale e procedure di valutazione", si prevede che annualmente i piani di sviluppo delle reti presentati dai gestori, siano sottoposti alla valutazione del GTV sgravando l'Ente dal rincorrere i gestori nelle loro richieste di allocazione degli impianti. I gestori, infatti, dovranno avanzare le loro richieste solo per i siti che sono stati già individuati o per i nuovi siti che dovranno necessariamente rientrare nel Piano annuale di sviluppo che andrà approvato in un'unica soluzione.
- All'art.9, rubricato "Gruppo tecnico di valutazione", è previsto l'istituzione del Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva con parere obbligatorio. La composizione del GTV nel prevedere la presenza di un

"Rappresentante delle Associazioni Ambientaliste presenti sul territorio ed attive sul problema dell' inquinamento elettromagnetico, designato dalle Associazioni medesime" e la presenza di un "Rappresentante dei Comitati cittadini attivi sulla materia", assicura in tal modo la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni attraverso i propri rappresentanti.

VISTO il Decreto Leg.vo 112 del 31 marzo 1998 art.23, con il quale sono attribuite ai comuni la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la funzioni amministrative concernenti riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concezioni o autorizzazioni edilizie;

VISTO il Decreto Ministreriale n.381 del 10.9.1998 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

VISTO l'art.90 della L.R. n.6/2001 con la quale è stata istituita in Sicilia l'Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente, in sigla A.R.P.A., ed in particolare il comma 3 in quanto prevede che:

••.. la Regione e gli Enti Pubblici, sia singoli che consociati, devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell' Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi magnetici ed elettromagnetici;

VISTO l'art.103 della L.R. 17/2004. con la quale la Regione Siciliana ha. disposto l'applicazione sul proprio territorio del D. Leg.vo n.259 del l'agosto 2003;

CONSIDERATA, altresì, la dimensione che il problema della realizzazione di detti impianti ha assunto, con sempre maggiore consistenza anche in seno al nostro territorio;

VALUTATA la necessità di sostituire il Regolamento approvato con delibera consiliare n.23 del 08/03/2002 con un nuovo regolamento che:

-disciplini la realizzazione degli impianti di che trattasi in accordo con la normativa vigente;

-dia piena attuazione al "Piano territoriale relativo alla localizzazione dei siti idonei all'installazione di nuove stazioni radio base (RSB) per la telefonia mobile nel Comune" presentato dalla POLAB s.r.l. ed approvato con delibera consiliare n. 70 del 3 agosto 2006

-che risulti, contemporaneamente, più completo ed articolato nella parte tecnica-urbanistica;

VISTO il Nuovo Regolamento proposto dall' Amministrazione per disciplinare tale materia nell' ambito del territorio comunale;

RITENUTO di approvare tale Regolamento;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'OREL; VISTA la L.R. n.48/91;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Responsabile

del Servizio per quanto concerne la regolarità tecnica espresso in data 13/01/2009.

DELIBERA

1. APPROVARE il Nuovo Regolamento comunale per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; The state of the

- 2. Dare atto che i proventi derivanti da allocazioni di impianti in proprietà comunali dovranno affluire in apposito capitolo di bilancio vincolato ed utilizzati per opere di monitoraggio e/o di risanamento ambientale;
- 3. Dare mandato ai Dirigenti competenti di provvedere all'espletamento di tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione del presente Regolamento.

Il Cons. Nigro chiede che si renda Immediatamente Esecutivo l'atto testè adottato ed il

CONSIGLIO

Riconosciuta la necessità e l'urgenza; All'unanimità

DELIBERA

Dichiarare Immediatamente Esecutivo l'atto appena adottato.

Il Presidente, alle ore 23.37, ritira punti ancora da trattare e dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA PAOLO GAROFALO

Il Consigliere anziano della Seduta D'URSO MICHELE

Il Segretario Generale
DOTT. BENEDETTO BUSCEMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo

Pretorio dal

08/03/2009

, giorno festivo, al

22/03/2009

e senza opposizioni.

Modica, li . 2 3 MAR. 2009



Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale





NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Approvato dal Consiglio Comunale
Con atto nº 14 del 19 2/2009

COMUNE DI MODICA

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE.

Capo I

ART, 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali), del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana"), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz") e del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazione Elettroniche) recepito dall'art.103 della L.R. 17/2004;

- 2.!! presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Modica;
- 3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
- 4.Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori.
- 5. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART.2 -- FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.

- 1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art,1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
- a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 2;
- d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;
- e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;

- f) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- g) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- h) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- i) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Capo II

ART. 3 -- CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

- Gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti radiotelevisivi devono essere localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:
- Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- Aree di rispetto cimiteriale;
- Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.
- 2. L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere del Gruppo tecnico di Valutazione. In ogni caso non è consentita l'installazione degli impianti in corrispondenza dei siti sensibili di cui all'art. 5.
- 3. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
- 4. I proventi derivanti da allocazioni di impianti in proprietà comunali dovranno confluire in un apposito capitolo vincolato di bilancio, le cui somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per opere di monitoraggio e/o risanamento ambientale.
- 5. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
- 6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
- 7. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
- 8. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) reprivilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:
- a) nelle aree sensibili così come definite dall'art. 5;
- b) In area soggetta a Vincolo paesaggistico D.lqs 42/04 (ex L.431/85 ex D.Lqs 490/99);
- c) In area soggetta a Vincolo paesistico D.lgs 42/04 (ex L.1497/39 ex D.lgs 490/99);
- d) Sui fabbricati notificati dalla D.lqs 42/04 (ex. L. 1089/39 ex D.Lqs. 490/99);
- 2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.
- 3. Per impianti esistenti non ricadenti nei siti previsti nel piano della POLAB è obbligatorio richiedere nuovo provvedimento unico presso il S.U.A.P. di codesto Comune per una rilocalizzazione compatibile entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento secondo le procedure di cui al successivo art. 8; superato tale termine infruttuosamente l'attuale autorizzazione si intende revocata.

ART, 5 - AREE SENSIBILI

- 1. Per aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze di persone non inferiori alle 4 ore giornaliere sui quali e/o in corrispondenza dei quali è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.
- 2. In tali aree ricadono:
 - a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
 - c) Edifici destinati alla residenza o all'attività lavorativa e/o di studio.

ART, 6 -INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

 La cartografia comunale allegata quale parte integrante del presente regolamento individua i siti maggiormente idonei alla installazione di nuovi impianti e localizza gli impianti esistenti, suddivisi per gestore.

ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

- 1. Il Comune istituisce il catasto degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi. (ANN)
- 2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.
- 3.Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri **Arpa** ed Ausl, ed i controlli effettuati.
- 4.L'Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa consultabile a chiunque.

Capo III

ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

- 1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 10, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo del programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno;
- 2. La presentazione dei piani annuali della installazione degli impianti deve essere corredata da:
- a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
- b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3:
- c) documentazione tecnica prevista dall'articolo 13 del presente Regolamento comunale;
- d) relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.
- 3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;
- 4. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9 ;
- 5.Il Gruppo tecnico di Valutazione valuta i Piani annuali entro novanta giorni successivi al 30 settembre;
- 6.Il Gruppo tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso il Gruppo tecnico di Valutazione valuta i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.

 Il G.T.V. ha il compito di verificare:
 - a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
 - b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;
- 7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;
- 8.1 risultati della verifica devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio comunale;
- 9. In caso di approvazione, tali risultati devono essere siglati da Comune e soggetti richiedenti in un accordo di programma per il rispetto dei reciproci impegni:
- 10. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art.7;
- 11.I Piani annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

AP.T. 9 -- GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

- 1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento nonché per verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio;
- 2. Tale G.T.V. è composto da:
 - a) I Dirigenti dell'Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e Pianificazione urbanistica, dell'Edilizia privata o i loro Funzionari appositamente delegati.
 - b) Un responsabile Arpa;
 - c) Un responsabile Ausi;
 - d) Un rappresentante delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico designato dalle Associazioni medesime;
 - e) Un rappresentante per ogni Comitato cittadino attivo sulla materia ufficialmente costituito.
- 3. Del Gruppo Tecnico di Valutazione può far parte un esperto in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune.

Capo IV

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE

- 1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
- 2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del settore preposto soltanto dopo aver verificato la compatibilità edilizia ed urbanistica degli impianti. E la compatibilità con il piano POLAB e successive modifiche e integrazioni, e con il presente Regolamento. Detta autorizzazione è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.
- 3. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti maggiormente idonei di cui all'art.3.
 - 4. L'autorizzazione comunale di cui al comma precedente è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;
 - 5. La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre alla documentazione tecnica di cui all'art. 13, gli estremi di tutte le altre autorizzazioni rilasciate in conformità con le leggi vigenti e dei pareri Arpa ed Ausl.
 - 6. L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce i pareri:

- a) dell'ARPA, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPA valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi,
- b) dell'Ausi cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPA, per i profili di propria competenza,
- c) qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).
- 8. La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Capo V

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER IMPIANTI FISSI

- Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art.10, devono essere presentate all'Ufficio comunale preposto e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:
- a) copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni
- b) dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista.
- dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori.
- d) estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo.
- e) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- f) una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
- g) una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento. Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica).
 - h) Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:

Relazione esaustiva nei seguenti punti

- 1) indirizzo ed ubicazione dell'impianto
- 2) tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare
- 3) tipologia di utilizzo dell'impianto
- 4) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmettente
- 5) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente
- 6) caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna

- 7) massima potenza ammessa in antenna
- 8) massima potenza irradiata
- 9) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza
- 10) precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m. dall'impianto oggetto della richiesta
- 11) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico
- 12) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche.
- 13) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico
- 14) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

ARTICOLO 12 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

- 1. Entro 7 giorni dalla data di installazione dell'impianto, il direttore dei lavori deve presentare all'Ufficio comunale competente una dichiarazione di fine lavori, firmata e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto ai progetto autorizzato;
- 2. Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori di cui al comma precedente l'impianto può essere attivato. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato:
- 3.Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPA per le verifiche di competenza.

ARTICOLO 13 – IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI

- 1.I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
- 3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente

Commence & Benefit Some Clark you

articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri ARPA ed AUSL. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi.

ART. 14 - IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

- 1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
- 2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;
- 3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DM 381/98.

ART. 15 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- 2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
- 3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

Capo VI

Art. 16 - AZIONI DI RISANAMENTO

- 1.ll Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001;
- 2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'Arpa e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
- 3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART.17 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
- Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto
 previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la
 localizzazione ai sensi del Capo II, art.5, del presente Regolamento comunale;
- E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

- 2. ¿ L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione nel rispetto delle norme vigenti e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art.3, dei presente Regolamento comunale;
- 3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Capo VII

ART. 18 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

- 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'Arpa e del Dipartimento di prevenzione dell' Azienda Unità Sanitaria Locale in base alle rispettive competenze.
- 2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall'Arpa su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
- 3.Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune. La scelta della posizione delle centraline sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
- 4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
- 5.Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Capo VIII

ART, 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del settore preposto per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 60 giorni.
- 2. Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), il Responsabile del settore preposto emetterà ordinanza di disattivazione dell'impianto.
- 3. Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e successive modifiche e/o integrazioni
- 4. In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo di cui all'art. 14 viene ordinata la disattivazione del medesimo.
- 5. In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi, in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, il presente Regolamento sostituisce quello precedente approvato con delibera consiliare n. 23 del 08/03/2002.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore;